

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO XII · DUE BINARI, UN DANNO

Lunedì 5 ottobre 2026

*«Quando la macchina sbaglia, chi paga?
Dipende da quale binario prendi. Sceglilo prima del treno.»*

*Direttiva 2024/2853, D.Lgs. 160/2026, codice civile:
la mappa per chi ha subito un danno da IA.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Il 9 dicembre 2026 scade il termine per recepire la nuova direttiva europea sui prodotti difettosi, che include il software e l'IA. Intanto in Italia il D.Lgs. 160/2026 ha portato strumenti processuali nuovi, senza toccare gli articoli 2043, 2050 e 2051 del codice civile. Due binari paralleli, regole diverse, danneggiati diversi. In questo numero: la mappa dei due percorsi, le tre domande che decidono quale prendere, la proposta di direttiva sulla responsabilità da IA che è stata ritirata, e cosa può già fare oggi chi assiste un danneggiato o un'impresa.

IL PRIMO BINARIO

Il software è un prodotto: la direttiva 2024/2853 1

IL SECONDO BINARIO

Il codice civile resta lì. Cambia solo chi riesce a provare. 2

IL BINARIO MORTO

La direttiva sulla responsabilità da IA non esiste più 3

LE TRE DOMANDE

Quale binario? Tre domande, in quest'ordine 4

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Cosa fare, da una parte e dall'altra del tavolo 5

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti 6

IL PRIMO BINARIO

Il software è un prodotto: la direttiva 2024/2853

La direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 18 novembre 2024, sostituisce quella del 1985 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. La novità di sostanza sta nell'art. 4, punto 1: «prodotto» è ogni bene mobile, anche integrato in un altro, e comprende espressamente il **software**. Il considerando 13 chiarisce che il contenuto di file digitali (media, e-book) non è prodotto.

Che cosa	Dove	Contenuto
Termine di recepimento	art. 22, par. 1	9 dicembre 2026
Quali prodotti	art. 2, par. 1	Quelli immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026; la direttiva del 1985 continua ad applicarsi a quelli precedenti
Divulgazione delle prove	art. 9	Su richiesta di chi presenta fatti e prove sufficienti a rendere plausibile la domanda, il convenuto divulga le prove pertinenti, nei limiti del necessario e proporzionato, con misure di riservatezza per i segreti commerciali
Presunzione di difetto	art. 10, par. 2	Il difetto si presume se il convenuto non divulga le prove, se il prodotto non rispetta requisiti obbligatori di sicurezza, o in caso di malfunzionamento evidente
Presunzione del nesso	art. 10, par. 3	Presunto se il difetto è provato e il danno è tipicamente compatibile con esso
Difetti sopravvenuti	art. 11, par. 2	L'esenzione per il difetto emerso dopo l'immissione non vale se deriva da servizi correlati, software, mancati aggiornamenti di sicurezza o modifiche sostanziali, sotto il controllo del fabbricante
Termini	artt. 16 e 17	Prescrizione di tre anni; estinzione dopo dieci dall'immissione, venticinque per le lesioni personali con latenza

Tutte le presunzioni dell'art. 10 sono confutabili. Fra le circostanze con cui si valuta la difettosità, la sintesi ufficiale di EUR-Lex cita la capacità del prodotto di continuare ad apprendere o di acquisire nuove caratteristiche: cioè i sistemi di IA che imparano.

Italia: non ancora recepita. Lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 434) è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso al Parlamento; secondo le fonti che abbiamo letto, il parere parlamentare è in corso. Non abbiamo trovato notizia di approvazione definitiva o di pubblicazione. Il termine europeo è fra meno di due mesi.

**IL SECONDO BINARIO**

Il codice civile resta lì. Cambia solo chi riesce a provare.

Il D.Lgs. 160/2026, Capo II del Titolo II (artt. 16-20), è tutto processuale: non modifica gli artt. 2043, 2050 e 2051 del codice civile. Il preambolo cita gli artt. 2050 e 2051, il testo non li tocca. Il commento che abbiamo letto lo dice chiaro: la regola sostanziale resta alla disciplina generale e ai suoi tre articoli, e «destina all'elaborazione giurisprudenziale» il compito di definirne i confini.

Norma	Che cosa offre	Quando vale
Art. 17 D.Lgs. 160	Esibizione delle prove sul funzionamento del sistema; se manca la documentazione indicata al comma 2, il giudice ritiene ammessi i fatti allegati	Ogni azione di risarcimento, contrattuale o extracontrattuale, per danno cagionato nell'utilizzo di un sistema di IA
Art. 18	Presunzione relativa del nesso causale	Solo se il danno deriva dalla violazione di obblighi del Regolamento (UE) 2024/1689
Art. 19	La conformità, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità	Solo se il danno deriva dalla violazione di obblighi del Regolamento
Art. 20	Azione diretta contro l'assicuratore (nei limiti delle somme assicurate)	Con richiesta preventiva sull'esistenza della polizza; risposta entro 30 giorni
Art. 16, comma 4	Foro del consumatore	Danneggiato persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale

Il decreto fa salvi, all'art. 16, comma 3, l'art. 82 del GDPR e la normativa di recepimento della direttiva sui prodotti difettosi. Sulla giurisprudenza, onestà: non abbiamo trovato nessuna sentenza italiana che applichi l'art. 2050 o il 2051 a un danno causato da un sistema di IA. L'assenza non è provata (non abbiamo consultato le grandi banche dati giuridiche): è quello che risulta dalle fonti che abbiamo letto.



IL BINARIO MORTO

La direttiva sulla responsabilità da IA non esiste più

Se avete letto, anni fa, di una futura direttiva europea sulla responsabilità extracontrattuale da IA (proposta COM(2022) 496), dimenticatela. La Commissione ne ha formalizzato il **ritiro** con un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C/2025/5423 del 6 ottobre 2025). La decisione era stata presa il 16 luglio 2025; la ragione dichiarata: nessun accordo prevedibile. Il Parlamento, in commissione, aveva votato per continuare, ma il ritiro è stato formalizzato lo stesso.

Conseguenza pratica: per i danni da IA che non sono «prodotto difettoso», in Europa non arriverà una regola uniforme. Restano i diritti nazionali: da noi, il codice civile e gli strumenti processuali del D.Lgs. 160.



LE TRE DOMANDE

Quale binario? Tre domande, in quest'ordine

- **Il danneggiato è una persona fisica che non agisce per scopi professionali?** Se sì: foro del consumatore (art. 16, comma 4 D.Lgs. 160); e per la direttiva sui prodotti il danno risarcibile riguarda persone, cose e dati non professionali.
- **C'è un «prodotto» immesso sul mercato dopo il 9 dicembre 2026?** Se sì, e quando l'Italia avrà recepito, il primo binario offre presunzioni forti (art. 10). Prima: nessuna.
- **C'è la violazione di un obbligo del Regolamento sull'IA?** Se sì, scatta la presunzione del nesso (art. 18) e il fornitore non può trincerarsi dietro la certificazione (art. 19). Se no, il danneggiato dovrà provare il nesso con i soli strumenti del codice, anche se con l'esibizione dell'art. 17.

Attenzione al calendario, che qui è decisivo: gli obblighi del Regolamento sull'alto rischio, dopo l'Omnibus, si applicano dal 2 dicembre 2027 (Allegato III) e dal 2 agosto 2028 (Allegato I). Fino ad allora, «violazione di un obbligo» significa quasi sempre violazione di un divieto dell'art. 5 o delle regole sui modelli di IA per finalità generali. Lo spazio dell'art. 18, oggi, è stretto.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Cosa fare, da una parte e dall'altra del tavolo

- **Per chi assiste il danneggiato:** la prima mossa non è la citazione, è l'istanza di esibizione ex art. 17, costruita con i fatti «verosimili» già documentati. Poi la richiesta preventiva sulla polizza (art. 20): una risposta mancata o incompleta diventa argomento di prova.
- **Per chi assiste l'impresa:** i registri di funzionamento del sistema vanno conservati come se un giudice dovesse leggerli, perché potrebbe farlo. E la certificazione di conformità non è uno scudo: l'art. 19 lo dice in modo esplicito.
- **Per i contratti tra fornitore e utilizzatore:** la clausola di manleva e di regresso diventa centrale, perché la responsabilità verso il danneggiato non si sposta. Verificare chi risponde di che cosa, e con quale massimale.
- **Per la polizza:** controllare subito se la responsabilità civile esclude espressamente «algoritmi» o «software», e con quali massimali. L'azione diretta rende l'assicuratore convenibile dal danneggiato.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Mentre tutti discutono di che cosa diranno le norme sull'IA, il giudice avrà davanti due cose più semplici: un danno e un fascicolo. Chi ha il fascicolo in ordine (log, contratti, polizze, informative) vince il nesso causale prima ancora di discuterlo. Chi lo ha disordinato lo perde per ammissione. Il binario si sceglie in cancelleria, non in convegno.

La responsabilità non si delega. Si documenta. Antonio Salerno

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti

Fonti primarie lette: Direttiva (UE) 2024/2853 su EUR-Lex (artt. 2, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 e sintesi EUR-Lex); D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, GU n. 214 del 15 settembre 2026 (artt. 16-20); avviso di ritiro C/2025/5423 del 6 ottobre 2025 (letto tramite fonti che lo citano). Stato del recepimento italiano: schema AG n. 434, ricostruito da fonti istituzionali e specializzate; le date dell'iter parlamentare sul sito della Camera non risultano coerenti tra loro, quindi non le riportiamo oltre l'esame preliminare del 4 agosto 2026. Non scriviamo cifre sulle franchigie dei danni alle cose perché le fonti sono contraddittorie. Giurisprudenza: nessuna sentenza italiana su artt. 2050-2051 c.c. e IA trovata; non abbiamo consultato le grandi banche dati. Il commento sul ruolo dell'elaborazione giurisprudenziale è di una rivista giuridica specializzata.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.